

R A P P O R T O

della Commissione della Legislazione sul messaggio 15 marzo 1963
concernente la parziale modifica della legge edilizia cantonale

(del 31 maggio 1963)

La modifica della Legge edilizia cantonale, che propone il Consiglio di Stato, concerne l'art. 23 della citata Legge e tende ad affidare all' Esecutivo cantonale, anzichè al Gran Consiglio, il compito di esaminare e di ratificare i regolamenti edilizi emanati dai Comuni.

Il Consiglio di Stato annuncia nel suo messaggio la presentazione, entro breve tempo, del progetto di una nuova legge urbanistica. Esso sollecita però una revisione parziale della legge edilizia in quanto prevede una approfondita discussione, ragione per cui l'entrata in vigore della nuova legge non potrà avvenire in un lasso di tempo breve.

Attualmente la questione della ratifica dei regolamenti edilizi comunali è retta dai combinati articoli 23 della legge edilizia, 12 / 157 e segg. della legge organica comunale. Esiste anzi una certa contraddizione tra i disposti che regolano l'approvazione dei regolamenti comunali e quello della legge edilizia. Questo infatti, pur richiamando esplicitamente le disposizioni della legge organica comunale, prevede la ratificazione dei regolamenti edilizi comunali da parte del Gran Consiglio. Quelli invece prevedono la ratifica dei regolamenti comunali in genere da parte del Consiglio di Stato.

La legge edilizia cantonale essendo stata promulgata anteriormente a quella organica comunale, si potrebbe anche argomentare che tutte le norme della prima in contrasto con quelle della legge più recente, sono da considerarsi abrogate, come effettivamente recita l'art. 167 lett. d della LOC. L'articolo 23 della legge edilizia ha invece continuato a sussistere esplicando tutti i suoi effetti.

Conviene quindi brevemente esaminare quali siano le ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre l'articolo 23 nella legge edilizia accertando nel contempo se questi argomenti si fondano su esigenze di natura giuridica oppure se esse costituiscono solo un residuo, più formale che altro della legislazione precedente.

La Commissione della Legislazione condivide a questo proposito la opinione del Consiglio di Stato, confortata dalla più recente dottrina in materia, secondo cui l'approvazione dei regolamenti edilizi da parte del Gran Consiglio è priva di ogni significato in seguito all'emanazione della legge edilizia cantonale, che traccia i limiti di competenza entro i quali i comuni possono legiferare in materia edilizia.

A queste considerazioni si aggiungono quelle di ordine pratico. Dall'elencazione fornita dal messaggio delle istanze tuttora giacenti in attesa dell'approvazione cantonale, risulta in modo chiaro che parecchi comuni del Cantone, preoccupati di regolamentare lo sviluppo edilizio sul loro territorio, hanno emanato delle nuove norme o hanno adattato quelle vigenti in base a più moderni criteri urbanistici. Mantenendo la prassi attuale, che procrastina per mesi ed anni l'entrata in vigore dei regolamenti edilizi comunali, negando cioè agli stessi quell'efficacia che solo la ratifica da parte degli organi cantonali può dare, si corre il rischio di seriamente compromettere lo sviluppo di molti comuni.

Per questi motivi, rilevato che nulla osta dal profilo giuridico, ma che per contro la modificazione proposta presenta dei netti vantaggi da quello pratico, si invita codesto Gran Consiglio a voler approvare il disegno di legge elaborato dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Barchi P.F.

Bernasconi

Bezzola

Caldelari

Lepori

Masoni

Scacchi

Staffieri

Tamburini.
